

**CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO, REPERTORIO N. 73/2019, STIPULATO DA ESTAR CON LA DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A., IN DATA 21.02.2019, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO E IN LOCAZIONE INCLUSIVE SERVICE, E L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI PER LE AZIENDE DI AA.SS. E AA.OO. DELLA REGIONE TOSCANA, LOTTO 4 "LOCAZIONE INCLUSIVE SERVICE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO EEG PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA' DELLA SEDAZIONE/ANESTESIA", DA DESTINARE ALLA SOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN JACOPO DI PISTOIA.  
CIG PADRE: 719286297D  
CIG DERIVATO: Z7C30321A0**

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota prot. n.101226 del 15.12.2020 a firma del Direttore Generale domiciliata per la carica presso l'Azienda,

E

la Medtronic Italia s.p.a., con sede legale in Milano (MI), Viale Varesina n. 162, iscritta al Registro delle Imprese Milano, CF/PI: 09238800156 legalmente rappresentata dalla Sig.ra Sara Paternieri, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ che interviene nella qualità di Procuratore dell'impresa Medtronic Italia s.p.a.,

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di ESTAR n. 1427 del 15.09.2017 Estar ha proceduto all'indizione di una Procedura aperta in modalità telematica ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo quadro di durata quadriennale per la fornitura, in acquisto e in service, e l'installazione di sistemi di monitoraggio parametri vitali, suddivisa in sette lotti distinti e separati, per le AA.SS. e Ospedaliere della Regione Toscana;
- con Determinazione del Direttore di Area Divisione Attrezzature informatiche e sanitarie ESTAR n. 1036 del 13.07.2018 immediatamente esecutiva, ESTAR ha proceduto all'aggiudicazione di un Accordo quadro per l'affidamento della fornitura in locazione inclusive service di "sistemi monitoraggio EEG per la valutazione della profondità della sedazione/anestesia" – Lotto 4, in favore della ditta Medtronic Italia s.p.a.;
- in data 21.02.2019, è stata stipulato l'Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di sistemi sistemi monitoraggio EEG per la valutazione della profondità della sedazione/anestesia tra Estar e la ditta Medtronic Itali s.p.a (Agg. Estar Dete Dir. Area Attrezz. Inf. San. N. 1036/2018, Lotto n. 4).;
- con nota a firma della Direzione Sanitaria prot. n. 97447 del 01.12.2020 l'Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar la fornitura in modalità service di n. 10 sistemi di monitoraggio BIS Vista Bilaterale e relativi accessori e relativo materiale di consumo per la SOC Anestesia e Rianimazione del P.O. San Jacopo di Pistoia, in adesione alla Dete Dir. Area Attrezz. Inf. San. N. 1036/2018, Lotto n. 4;
- con nota prot n. 59930 del 03.12.2020 Estar ha autorizzato l'adesione dell'AUSL TC all'Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura in locazione inclusive service di "sistemi monitoraggio EEG per la valutazione della profondità della sedazione/anestesia, per le esigenze della SOC Anestesia e Rianimazione del P.O. San Jacopo di Pistoia;
- con nota Prot. n. 101226 del 15.12.2020, Il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura in locazione inclusive service di "sistemi monitoraggio EEG per la valutazione della profondità della sedazione/anestesia";
- Allegato all'Accordo Quadro "Capitolato normativo di gara"
- Allegato all'Accordo Quadro Prospetto riepilogativo Offerta Economica
- Allegato all'Accordo Quadro Listino Prezzi, Lotto n. 4
- Allegato all'Accordo Quadro Duvri Ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC

all. D) modulo di informazione sui rischi e dichiarazione d'ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'Azienda USL Toscana Centro

**Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di sistemi monitoraggio EEG per la valutazione della profondità della sedazione/anestesia per l'Azienda USL Toscana Centro secondo le modalità di seguito individuate:

**Noleggio Apparecchiature**

| MODELLO  | QUANTITA' | CANONE ANNUO UNITARIO IVA ESCLUSA PER I PRIMI 3 ANNI | CANONE ANNUO UNITARIO IVA ESCLUSA PER PER IL 4° E 5° ANNO | CANONE ANNUO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA PRIMI 3 ANNI |
|--|-----------|--|---|---|
| Sistemi Monitoraggio BIS Vista Brundle             | 10        | € 60,00  | € 0,00  | € 600,00  |
| <b>CANONE COMPLESSIVO DI LOCAZIONE IVA ESCLUSA</b> |           |  |   | <b>€ 1.800,00</b>                                 |
| <b>CANONE COMPLESSIVO DI LOCAZIONE IVA INCLUSA</b> |           |  |   | <b>€ 2.196,00</b>                                 |

**Manutenzione Full Risk Apparecchiature**

| MODELLO   | QUANTITA' | CANONE ANNUO UNITARIO IVA ESCLUSA PER I PRIMI 3 ANNI | CANONE ANNUO UNITARIO IVA ESCLUSA PER PER IL 4° E 5° ANNO | CANONE ANNUO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA |
|---|-----------|--|---|--------------------------------------|
| Sistemi Monitoraggio BIS Vista Brundle                          | 10        | € 140,00   | € 140,00  | € 2.800,00                           |
| <b>CANONE QUINQUENNALE COMPLESSIVO DI LOCAZIONE IVA ESCLUSA</b> |           |  |   | <b>€ 7.000,00</b>                    |
| <b>CANONE QUINQUENNALE COMPLESSIVO DI LOCAZIONE IVA INCLUSA</b> |           |  |   | <b>€ 8.540,00</b>                    |

**Art. 3- IMPORTO**

L'importo quinquennale del presente contratto ammonta ad € 147.071,00 IVA inclusa, comprensivo di oneri della sicurezza della ditta così suddiviso:

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Materiale di Consumo                   | € 136.335,00 | IVA compresa |
| Noleggio apparecchiature               | € 2.196,00   | IVA compresa |
| Manutenzione full Risk apparecchiature | € 8.540,00   | IVA compresa |

Il Materiale di consumo verrà acquisito tramite il Magazzino di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la farmaceutica che riassume le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco.

**Art. 4 – DURATA**

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta sul medesimo e dalla presa d'atto della verifica di conformità della strumentazione collaudata e avrà durata quinquennale.

**Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda relativamente ai canoni di noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda relativamente ai canoni di noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature è: Ing. Maurizio Lenzi  
Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: il Dr. Alessandro Baldi

**Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

**Art. 7- PENALI**

Si rimanda all'art. 12 dell'Accordo Quadro, e all'art. 9.11 del capitolato normativo di gara.

**Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Si rimanda all'art. 15 dell'Accordo Quadro e agli artt. 16 e 17 del capitolato normativo di gara.

**Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'**

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

**Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **O8V1K8 (ambito pistoiese)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

**Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

**Art. 12 – RESPONSABILITA'**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

**Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008**

Si rimanda all'art. 13 dell'Accordo Quadro e agli artt. 9.6 e 9.7 del capitolato normativo di gara.

La Società, informata sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione nelle aree ed ambienti aziendali, si impegna a sottoscrivere prima dell'avvio delle attività l'allegato D "modulo di informazione sui rischi e dichiarazione d'ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'Azienda USL Toscana Centro" (art. 26 comma 3 bis D. Lgs n. 81/2008);

**Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della Medtronic Italia s.p.a. l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto .

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

**Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in considerazione della sua gravità e importanza, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013), fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

**Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

**Art. 17- FORO COMPETENTE**

Si rinvia a quanto dall'art. 19 dell'accordo Quadro e dell'art. 22 del capitolato normativo di gara.

**Art. 18 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro  
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)  
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta Medtronic Italia s.p.a.  
il Procuratore  
Sig.ra Sar Paternieri